

CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DETERGENTI

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, C.F. 9125251034, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Italchim S.r.L., sede legale in via del Mobiliere n. 12/14, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Bologna al n. 328900, P. IVA 03960230377, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via del Mobiliere n. 12/14, in persona del Consigliere Delegato, Sig. Stefano Cassanelli (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);

PREMESSO

- a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti), nei quali è specificato l’importo presunto della fornitura per la durata di 3 (tre) anni;
- c) che l’Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del Contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore/i per l'affidamento della fornitura di prodotti cartari, igienico sanitari monouso e detersivi suddivisa nei seguenti lotti:
 - LOTTO 1 PRODOTTI CARTARI IGIENICO SANITARI MONOUSO,
 - LOTTO 2 DETERGENTI,mediante procedura negoziata;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. 2 della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le forniture e prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla lettera di invito e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dei beni e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) che il Fornitore ha in essere o ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agazia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica del Fornitore.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) Intercent-ER: l'Agazia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
 - b) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - c) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agazia Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
 - d) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
 - e) Punto Ordinante: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
 - f) Unità Approvvigionante/i: gli uffici e/o gli enti (i.e. scuole, ospedali, presidi, ecc.) indicati dalle Amministrazioni Contraenti nel Verbale Tecnico. Le Unità Approvvigionanti possono essere delegate a gestire operativamente il rapporto contrattuale (per esempio stilare le Richieste di Approvvigionamento ed effettuare con il Fornitore la pianificazione della Fornitura). Le Unità Approvvigionanti – se delegate dal Punto Ordinante – possono sottoscrivere i documenti preliminari e/o afferenti all'esecuzione del contratto;
 - g) Supervisore: la persona designata dall'Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore;

- h) Richiesta preliminare di Fornitura: l'atto con il quale le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione contattano il Fornitore, per concordare alcuni elementi del contratto;
- i) Verbale tecnico: il documento, sottoscritto dal Fornitore e dal Supervisore dell'Amministrazione, con cui si formalizzano, in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo di fornitura, le caratteristiche del servizio;
- j) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- k) Importo minimo di consegna: l'importo minimo dei prodotti che devono essere complessivamente forniti in un'unica consegna. Esso è pari ad €150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA;
- l) Importo minimo di adesione: l'importo minimo dell'Ordinativo di Fornitura, valido per la sua durata; esso è pari ad €6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa;
- m) Richiesta di Approvvigionamento: il documento, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso i propri Punti Ordinanti o - qualora delegate - attraverso le Unità Approvvigionanti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare e le relative quantità che devono essere consegnate presso i luoghi indicati nel verbale tecnico;
- n) Capitolato Tecnico: il documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- o) Prodotto: ciascun prodotto compreso nell'Allegato A) al Capitolato tecnico, identificato da un codice e da una descrizione.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La fornitura dei beni oggetto della presente Convenzione e l'emissione degli Ordinativi di Fornitura sono regolati in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la fornitura di materiale di detergenti, necessari al funzionamento delle Amministrazioni di cui all'art. 19 della Legge Regionale n. 11/2004, che ne facciano richiesta mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura.
2. Con la stipulazione della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto della stessa, con le caratteristiche e nelle quantità descritte nell' Allegato A) al Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, con le modalità definite nella presente Convenzione, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile di **€ 983.966,15, IVA esclusa**.
3. Nel corso di durata dei singoli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere al Fornitore prodotti con caratteristiche differenti da quelli oggetto della fornitura, comunque appartenenti alla stessa tipologia di prodotti (aventi per esempio misure diverse o di materiale diverso).
4. Il Fornitore si obbliga a fornire gli ulteriori prodotti, applicando ai prezzi del listino in vigore al momento della Richiesta di Approvvigionamento il ribasso offerto in sede di gara e pari al 5 %.
5. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata massima della Convenzione, anche eventualmente rinnovato a norma dell'art. 6, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino a concorrenza dei 7/5, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DM 28/10/1985.
6. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di materiale di prodotti cartari igienico sanitari monouso e/o detergenti della durata di 3 anni e dell'importo minimo di € 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa, durante i quali le Amministrazioni Contraenti e/o le Unità Approvvigionanti emettono di volta in volta Richieste di Approvvigionamento di importo, per singola consegna, non inferiore ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) al netto dell'IVA, salvo che tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente siano stati concordati importi inferiori.
7. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti precisano l'importo complessivo presunto della fornitura per tutta la sua durata, derivante dall'applicazione dei prezzi unitari dei prodotti, previsti nell'Allegato A) al Capitolato Tecnico, ai quantitativi di cui le Amministrazioni presumono di avere necessità durante la validità del proprio Ordinativo.
8. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione all'Ordinativo di Fornitura emesso, un aumento dell'importo della fornitura fino al suo 20%, alle stesse condizioni. A tal fine esse emettono un Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo, con le modalità dell'Ordinativo di Fornitura già emesso.

9. In caso di variazione in diminuzione dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione deve darne comunicazione al Fornitore, alla quale nulla è dovuto a titolo di risarcimento.
10. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
11. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, possono affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare all'Agenzia la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 7.
3. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario essi trasmettono l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinate al Fornitore via fax o posta con raccomandata A/R. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
4. L'invio degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
5. Italchim S.r.L., Via del Mobiliere n. 14, telefono n. 051/53.11.08, e-mail: silvia.parise@italchim.com, ovvero mediante fax al n. 051/53.88.52.
6. Il Sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
7. Le Amministrazioni Contraenti allegano all'ordinativo di fornitura il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 7 comma 3 del Dlgs. n. 626/94, come modificato dalla legge n. 123/2007. L'eventuale costo della sicurezza, derivante dall'osservanza di detto documento e definito dalle Amministrazioni contraenti e dal Fornitore, non assoggettabile a ribasso d'asta, viene aggiunto all'importo dell'Ordinativo di Fornitura.
8. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non vengono conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile richiamato all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 7

Modalità di conclusione

1. Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione stipulata tra l'Agenzia Intercent-ER ed il Fornitore per la fornitura di prodotti cartari e/o detergenti, previa registrazione all'apposito sito www.intercent.it, emettono una Richiesta Preliminare di Fornitura, alla quale il Fornitore deve dare riscontro nei 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi conseguenti, concordando con l'Amministrazione stessa apposito incontro, da tenere nei 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi successivi. Scopo dell'incontro è formalizzare in un apposito Verbale Tecnico, sottoscritto da entrambe le parti, di norma:
 - la tipologia dei prodotti da fornire,
 - il numero, la denominazione e la dislocazione sedi, in cui dovrà essere eseguita la fornitura,
 - le frequenze di consegna,
 - le giornate e gli orari di consegna,
 - le "Quantità di consegna per prodotto",
 - eventuali deroghe all'importo minimo di consegna e/o alle unità minime di vendita offerte dal Fornitore,
 - l'importo dell'Ordinativo di Fornitura,
 - l'importo dell'Ordinativo di Fornitura,
 - i mesi di esecuzione della fornitura in un anno (es: da gennaio a giugno),
 - la periodicità con cui viene eseguita la fatturazione,
 - i nominativi dei referenti delle Unità Approvvigionanti,
 - eventuali situazioni logistiche che possano incidere sulle operazioni di consegna, quali, ad esempio, magazzini collocati in vicoli stretti, consegne da eseguire ai piani, formati particolari dei bancali, ecc,
 - le modalità per il ritiro dei prodotti non conformi e/o eccedenti,
 - i riferimenti per la successiva fatturazione,
 - il numero e il tipo dei dispenser richiesti,
 - ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione della fornitura.

2. A seguito della redazione del verbale di cui sopra, l'Amministrazione Contraente può emettere l'Ordinativo di Fornitura, sulla base del modello disponibile sul sito www.intercent.it, che vincolerà il Fornitore a quanto prescritto nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta e nel verbale medesimo.

Articolo 8

Definizione delle modalità operative per l'esecuzione della fornitura

1. Le modalità operative per l'esecuzione della fornitura sono concordate tenendo presente che:
 - a) le frequenze di consegna sono quelle definite nel Verbale Tecnico di cui all'art. precedente;
 - b) i giorni utili di consegna sono, di norma, tutti i giorni della settimana con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali (relative al territorio ove sono ubicate le Unità Approvvigionanti).

Articolo 9

Articolazione della fornitura

1. La fornitura si articola nelle seguenti attività:
 - ricevere le Richieste di Approvvigionamento, all'uopo predisponendo la propria struttura commerciale alla loro ricezione;
 - organizzare la logistica e le consegne dei prodotti;
 - approntare i prodotti per la consegna;
 - trasportare e consegnare i prodotti presso i luoghi indicati dall'Amministrazione Contraente;
 - eseguire controlli previsti dalle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche che disciplinano la composizione e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori;
 - fornire un servizio di assistenza tecnica alle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionate che ne facciano richiesta, per quanto riguarda un uso regolare dei detergenti e conforme alle loro proprietà chimiche e pulenti;
 - fornire i dati ed eseguire le attività idonee al monitoraggio, da parte di Intercent-ER, delle forniture e dei consumi;
 - predisporre e attivare un servizio di "call center" dedicato alla Convenzione;
 - fornire ad Intercent-ER i dati che saranno richiesti per l'allestimento del Sito delle Convenzioni.

Articolo 10

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura dei beni oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, pena la

risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle specifiche indicate nella documentazione di gara; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. Le prestazioni, da svolgere presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli operatori: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti sono utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
9. Resta espressamente inteso che l'Agenzia non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.

Articolo 11

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

- a) fornire alle Amministrazioni Contraenti, con le modalità stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico, i prodotti indicati nell'Allegato A) al Capitolato Tecnico;
- b) fornire ulteriori prodotti richiesti dalle Amministrazioni contraenti, applicando ai prezzi del listino in vigore al momento della Richiesta di Approvvigionamento il ribasso praticato in sede di gara e pari al 5 %;
- c) fornire un servizio di assistenza tecnica alle Amministrazioni Contraenti/Unità Approvvigionate che ne facciano richiesta, per quanto riguarda un uso regolare dei detergenti e conforme alle loro proprietà chimiche e pulenti. In particolare tale servizio comprende: istruzioni sui dosaggi - anche in relazione alle caratteristiche dell'acqua nelle diverse zone del territorio regionale - sulle modalità pratiche di utilizzo, sulla compatibilità con l'uso di attrezzature, sugli accessori di pulizia necessari per una perfetta efficacia dei prodotti, nonché informazioni sulle misure di sicurezza da adottare;
- d) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessario per la realizzazione della fornitura e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico;
- e) eseguire la fornitura in tutti i luoghi che verranno indicati dalle Amministrazioni Contraenti, nelle quantità di volta in volta ordinate e secondo le eventuali direttive impartite;
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- g) adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.;
- h) adeguare l'oggetto della presente Convenzione alla normativa europea, nazionale e regionale che sarà in vigore nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura, con particolare riferimento alla normativa in materia di produzione, immissione in commercio ed utilizzo di detergenti.

Articolo 12

Campionatura

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di Ordinativi di Fornitura, e i prodotti offerti in sede di gara.

Articolo 13

Catalogo prodotti

1. Ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore ha consegnato all'Agenzia il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione, visualizzabile sul sito www.intercent.it e contenente l'indicazione del prezzo e le ulteriori informazioni, utili a descrivere le caratteristiche dei prodotti medesimi, come da offerta tecnica del Fornitore.

2. Al Fornitore sarà fornito un collegamento con il predetto sito anche al fine di:
 - ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
 - monitorare costantemente gli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 14

Servizi accessori

1. Oltre alla fornitura di materiale di detergenti il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi:
 - a) Reportistica: il Fornitore ha l'obbligo di predisporre e trasmettere all'Agenzia, via web o via posta, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, un report informativo contenente almeno le seguenti informazioni:
 - nome dell'Amministrazione Contraente;
 - numero dell'Ordinativo di Fornitura/Richieste di Approvvigionamento generato dal Sistema cui si riferiscono;
 - quantitativi richiesti/consegnati per ogni singolo articolo;
 - importo dell'Ordinativo di Fornitura.
 - b) Call Center: Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio di Call Center, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 9 alle ore 14 - con esclusione delle giornate del 25 dicembre, 1 gennaio e 15 agosto - appositamente dedicato alla presente Convenzione. Il Call Center ha la funzione di fornire informazioni alle Amministrazioni Contraenti ovvero ai Punti Ordinanti, relativamente alle modalità di erogazione della fornitura (es. modalità ricezione Richieste di Approvvigionamento, referenti aziendali, modalità di inoltro dei reclami). Il Call Center deve essere dotato almeno di: un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo nei tempi di cui sopra, e strutturato secondo le modalità indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Articolo 15

Prezzo dei Prodotti

1. Il prezzo dei singoli prodotti presenti nell' Allegato A) al Capitolato tecnico è quello risultato dalla gara.
2. Il corrispettivo effettivamente pagato dall'Amministrazione Contraente è determinato in ragione dei quantitativi di prodotti ordinati e consegnati.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture effettuate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nella Convenzione tra Intercent-ER ed il Fornitore, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Essi sono pertanto comprensivi di ogni onere e spesa, quali, a titolo esemplificativo: imballaggio, carico, trasporto, facchinaggio, scarico, e quant'altro eventualmente gravante sulla fornitura.
4. In particolare, i corrispettivi stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinatori di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 16

Revisione periodica dei prezzi

1. Il prezzo dei singoli prodotti rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell'Agenzia entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall'avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti stipulati successivamente.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Agenzia ed il Fornitore, nei termini di cui all'art. 7 del Dlgs. n. 163/2006; si procederà, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 dello stesso Dlgs. n. 163/2006.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I)

Articolo 17

Responsabile della fornitura designato dal Fornitore

1. Nel Verbale Tecnico di cui all'art. 7, il Fornitore deve indicare il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale è il referente responsabile nei confronti di Intercent-ER, delle Amministrazioni Contraenti ovvero delle Unità Approvvigionanti - se delegate - e ha quindi la capacità di rappresentare a/d ogni effetto il Fornitore. Egli deve, più in generale, garantire la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni di legge, del Capitolato tecnico e della presente Convenzione.
2. Le comunicazioni e i reclami circa eventuali disservizi e/o inadempienze contestate dall'Agenzia, dalle Amministrazioni Contraenti o dalle Unità Approvvigionanti al Responsabile della Fornitura, si intendono come presentate direttamente al Fornitore.
3. Il Responsabile della fornitura deve garantire altresì la massima collaborazione possibile con l'Amministrazione Contraente e/o con ogni Unità Approvvigionante.
4. In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) il Fornitore provvede a nominare entro 3 giorni lavorativi un sostituto di pari professionalità e nel rispetto dei requisiti richiesti e ad informarne le Amministrazioni Contraenti o le Unità Approvvigionanti.

Articolo 18

Norme comportamentali del personale del Fornitore

1. Il personale del Fornitore impiegato nelle attività richieste è tenuto a:
 - tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;

- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove effettuata la fornitura;
 - evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione Contraente;
 - mantenere riservato quanto viene a sua conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Contraente o altro, durante l'esecuzione della fornitura di cui trattasi.
2. L'Amministrazione Contraente può richiedere l'allontanamento del personale del Fornitore che contravviene alle disposizioni di cui sopra.

Articolo 19

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'Amministrazione Contraente al Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Atto.
2. Salvo diverso accordo, le fatture sono emesse con periodicità mensile e fanno riferimento a tutte le forniture eseguite nel corso del mese di riferimento.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce ed essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
4. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
5. I pagamenti vengono effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002. In accordo con il Fornitore è configurabile una dilazione a 90 giorni, giuste leggi n. 883/78 e L.R. n. 22/1980 e s.m., avuto riguardo della corretta prassi commerciale del settore. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte delle Amministrazioni Contraenti, riscontrata regolare. Il riscontro e l'eventuale contestazione devono essere effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, attestato dal timbro di arrivo.
6. L'importo delle predette fatture è corrisposto entro 90 giorni dall'avvenuto regolare riscontro della fattura, sul conto corrente n. **008805161541**, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: IT 45 Y 06285 36760 008805161541.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione delle forniture e la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nei singoli Ordinativi di Fornitura e nella Convenzione; qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione

si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con lettera raccomandata AR, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.

Articolo 20

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 21

Controlli da parte di Intercent-ER

1. Intercent-ER si riserva la facoltà di verificare a proprie spese, anche avvalendosi di Organismi ispettivi di controllo di propria scelta, la conformità dei prodotti forniti ai requisiti di legge e ai requisiti minimi previsti dalla Convenzione, dal Capitolato tecnico, e dall'Offerta tecnica. Detti controlli non sono sostitutivi dei controlli effettuati dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalle Unità Approvvigionanti, a norma dell'art. 9 del Capitolato tecnico.
2. Eventuali campioni di prodotto vengono a tal fine prelevati dai prodotti forniti alle Amministrazioni Contraenti.
3. Nel caso in cui dalle verifiche analitiche e/o ispettive eseguite, emergano non conformità rispetto ai requisiti di legge e/o ai requisiti previsti nella Convenzione, nel Capitolato tecnico o nell'Offerta tecnica, Intercent-ER ne dà informazione al Fornitore richiedendo le necessarie contro deduzioni.
4. In tal caso il Fornitore, entro il tempo massimo di volta in volta indicato da Intercent-ER, deve individuare le cause che le hanno generato la non conformità.
5. Qualora le controdeduzioni del Fornitore non siano motivatamente accolte da Intercent-ER, questa potrà procedere alla risoluzione della Convenzione.

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore deve stipulare, qualora non già posseduta, una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi e per l'intera durata della Convenzione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione. In particolare detta polizza deve tenere indenni le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché eventuali terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni medesime, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi utenti dei servizi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
3. La polizza assicurativa deve prevedere almeno i seguenti massimali RCT: Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per anno, Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per persona per sinistro, con rinuncia dell'assicuratore, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.
4. Il Fornitore deve garantire sotto la propria responsabilità di avere adempiuto puntualmente agli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali ed assistenza sanitaria in favore dei propri incaricati.

Articolo 23

Penali

1. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, le Amministrazioni Contraenti e Intercent-ER si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.

Penali che si riservano di applicare le Amministrazioni Contraenti:

- a) in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari all'1% del corrispettivo della fornitura ordinata, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di cui al punto c) del presente articolo;
- b) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti, si applica una penale pari a €20,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione

o a causa di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini di cui all'art. 6, comma terzo, del Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

- c) nel caso in cui il Fornitore non consegni o ritardi la fornitura, come previsto dalla precedente lettera a), l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente;
- d) in caso di mancato completamento di consegne parziali nei termini di cui all'art. 6, sesto comma del Capitolato tecnico, si applica una penale di €20,00 per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- e) qualora il Fornitore non attivi le procedure di sostituzione di prodotti definitivamente indisponibili, si applica una penale di €100,00 per ogni caso;
- f) per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di reclami, € 100,00. La penale si applica ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, decorsi i termini fissati dalle Amministrazioni Contraenti;

Penali che Intercent-ER si riserva di applicare:

- 2. Intercent-ER in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.
- 3. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Intercent-ER può applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
- 4. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia. Qualora la penale sia contestata da un'Amministrazione Contraente, questa deve darne conoscenza all'Agenzia.
- 6. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta

nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell'Agenzia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 24

Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26

Sciopero

1. In caso di sciopero dei propri dipendenti, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione scritta a tutte le Amministrazioni Contraenti, con un adeguato preavviso.

2. In caso di sciopero del personale che si protragga oltre le 24 ore, a fronte comunque di reali necessità dell'Amministrazione, il Fornitore deve garantire un servizio minimo per l'esecuzione della fornitura.

Articolo 27

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione e a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto come da offerta presentata in sede di gara, salvi gli incrementi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La cauzione è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinatori di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinatori di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 23, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinatori di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinatori di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinatori e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinatorio di Fornitura.

Articolo 28

Risoluzione

1. Le Amministrazioni Contraenti o l'Agenda possono ritenere risolto di diritto, per quanto di propria competenza, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata A/R, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Fornitura e la presente Convenzione, nel caso di mancato adempimento ad una o più delle obbligazioni contrattuali, protratto oltre il termine che verrà assegnato a mezzo di A/R dalle stesse Amministrazioni contraenti o dall'Agenda per porre fine all'inadempimento, termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati dall'applicazione di almeno tre penali;
 - b) qualora i prodotti forniti non corrispondano a quelli offerti in sede di gara, come previsto all'Art. 9 del Capitolato tecnico;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti e del subappalto;
 - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo 22 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa".
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'importo della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenda, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicare al Fornitore con raccomandata A/R, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 27;
 - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del precedente articolo 22;
 - c) qualora i prodotti forniti non corrispondano a quelli offerti in sede di gara, anche dietro segnalazione effettuata dalle Amministrazioni contraenti;
 - d) nel caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali segnalati da parte delle Amministrazioni Contraenti;
 - e) nel caso che almeno tre Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura residua in favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenda, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di escutere la cauzione prestata, per l'intero importo della stessa ovvero per la parte percentualmente proporzionale all'importo degli Ordinativi di Fornitura risolti.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata al Fornitore con lettera A/R. Resta fermo il diritto per Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

Articolo 29

Recesso

1. L'Agenda ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicare al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito relativa alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera di invito relativa alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Agenzia e/o per le Amministrazioni Contraenti.
 6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 30

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. E' fatto obbligo al Fornitore di trasmettere alle Amministrazioni Contraenti, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento in subappalto delle attività non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla lettera di invito.
7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione è facoltà dell'Agenzia risolvere la convenzione e delle singole Amministrazioni Contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.
8. L'esecuzione della fornitura in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 31

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 32

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Stefano Cassanelli il proprio Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, nei confronti dell'Agenzia.
2. I dati di contatto del Referente sono: telefono n. 051/53.11.08, n. fax 051/53.88.52, indirizzo e-mail stefano@italchim.com.
3. E' possibile altresì contattare la Sig.ra Susanna Tinti.
I dati di contatto sono: telefono n. 051/53.11.08, n. fax 051/53.88.52, indirizzo e-mail gare@italchim.com.

Articolo 33

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 34

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo 28 "Risoluzione".

Articolo 35

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., e il Fornitore è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 36

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Articolo 37

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente

comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 d.lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel

fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 38

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione deve essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 39

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto

prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, 26 gennaio 2009

L'AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Stefano Cassanelli, quale Consigliere Delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 6 (Durata), Articolo 7 (Modalità di conclusione), Articolo 9 (Articolazione della Fornitura), Articolo 10 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 11 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 14 (Servizi Accessori), Articolo 15 (Prezzo dei Prodotti), Articolo 16 (Revisione periodica dei prezzi), Articolo 19 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 21 (Controlli da parte di Intercent-ER), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Penali), Articolo 27 (Cauzione definitiva), Articolo 28 (Risoluzione), Articolo 29 (Recesso), Articolo 30 (Subappalto), Articolo 31 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 32 (Responsabile della Fornitura), Articolo 33 (Conciliazione), Articolo 34 (Foro competente), Articolo 36 (Riservatezza), Articolo 37 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 39 (Clausola finale).

Bologna, 26 gennaio 2009

IL FORNITORE
